



# COMUNE DI PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
MOBILE  
PER IL CONTRASTO  
DELL'ABBANDONO  
E LO SMALTIMENTO  
IMPROPRIO DEI RIFIUTI  
NEL TERRITORIO  
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 25/03/2024

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

Art. 4 - Titolare del trattamento

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Soggetti esterni incaricati del trattamento

Art. 7 - Incaricati al trattamento

Art. 8 - Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

Art. 9 - Modalità di raccolta dati e informativa

Art. 10 - Comunicazione dei dati

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 13 - Disposizioni finali

## Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento improprio di rifiuti nel territorio del Comune di Prizzi e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia:

- al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “Codice”;
- al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito denominato “GDPR”;
- al D.P.R. n. 15 del 15.01.2018, “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- al D.Lgs. 18.05.2018 n. 51, “attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- al D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) per “banca dati”, il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante foto e riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune di Prizzi nella persona del suo rappresentante legale;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;
- m) per «sistema di videosorveglianza», un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l’utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

### Art. 3 – Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

1. Il Comune di Prizzi, al fine di controllare l’abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzazione di telecamere/fotocamere mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. Il sistema verrà utilizzato anche per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

3. Il sistema in oggetto potrà essere utilizzato anche per finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio all'interno del territorio comunale.
4. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito con riferimento alle attività di controllo solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
5. L'impianto, ove possibile tecnicamente, può prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. In ogni caso le immagini sono registrate, o in loco o in postazione remota, per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
6. La tecnologia utilizzata deve garantire un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
7. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente al responsabile ed agli incaricati come individuati a norma del presente regolamento.
8. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.
9. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione e festività e chiusura degli uffici, è, limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
10. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
11. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

#### Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Prizzi, è titolare del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Titolare:
  - definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso i vertici apicali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;
  - nomina il "responsabile del trattamento" dei dati personali;

- nomina la società affidataria della gestione e della manutenzione del servizio di videosorveglianza;
- detta le linee guida di carattere fisico, logistico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- cura gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, quali l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy sui diritti e le libertà degli interessati (DPIA), l'attuazione delle misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento.

3. I dati sono trattati da parte del personale del Titolare, previamente autorizzato, da parte dei soggetti esterni che trattano dati come titolari autonomi o contitolari del trattamento (per finalità di pubblica sicurezza), da parte dei soggetti che trattano i dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, "Responsabili del trattamento".

#### Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile del Settore della Polizia Municipale è nominato, con atto del Sindaco, quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento. Nell'atto di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato previa comunicazione al Sindaco.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

#### Art. 6 – Soggetti esterni incaricati del trattamento

1. Il Comune può affidare parte del trattamento a soggetti esterni all'Ente designandoli quali responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

2. I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, in un contratto o altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie interessate, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento.

#### Art. 7 – Incaricati al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati al trattamento individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale in servizio che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, o incaricando un soggetto esterno ai sensi dell'art. 6. del presente Regolamento.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

#### Art. 8 – Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) di essere informato delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile per il tramite il protocollo generale del Comune di Prizzi, e in alternativa mediante lettera raccomandata, o posta elettronica. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Art. 9 – Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di cui al presente regolamento, sono posizionati appositi cartelli, collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli sono posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere/fotocamere, in modo chiaramente visibile, come informativa di primo livello, riportanti la dicitura “la registrazione è effettuata dal Comune di Prizzi - Polizia Municipale - per fini di Polizia Amministrativa e Ambientale” o dicitura simile.

2. Il titolare pubblica sul sito istituzionale del Comune le informazioni di secondo livello contenenti tutti gli elementi obbligatori a norma dell'art. 13 del GDPR.

3. Il Comune si impegna ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza.

4. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.

5. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.

6. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

7. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

8. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.

9. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.



## Art. 10 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
3. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati, nonché per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
4. La comunicazione dei dati, salvo i casi di cui al comma 3 del presente articolo, può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

## Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

## Art. 13 – Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa

disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, è pubblicato sull'Albo pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.